



REPUBBLICA ITALIANA

Originale sentenza	€ 240,00
Originale sent. Esecutiva digitale	€ 16,00
Diritti di cancelleria digitali	€ 19,65
Totale spese	€ 275,65
Il Funzionario Responsabile del Servizio Dott.ssa Caterina Giambanco F.to Digitalmente	

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati

dott.ssa Anna Luisa CARRA Presidente

dott. Gioacchino ALESSANDRO Giudice

dott. Salvatore GRASSO Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 224/2024

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **69303** del registro di segreteria,

promosso dal Procuratore regionale nei confronti di:

VARVERI Andrea, nato a Catania in data 11.03.1967 (C.F.: VRV NDR 67C11 C351M), residente in Leonforte, via Lombardia 11, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Cascio Ingurgio del Foro di Palermo codice fiscale CSC GNN 88C14 G273E, PEC giovanni.cascioing@pec.it del Foro di Palermo presso il cui studio a Palermo, in Via Mariano Stabile n. 151, è elettivamente domiciliato, giusta procura rilasciata su foglio separato ed allegato alla memoria di costituzione;

MODAFFARI Giampiero (C.F. MDFGPR64L10H792T) nato il 10.07.1964 a San Cataldo (CL), ivi residente in via Senatore E. Vassallo n. 7/A; elettivamente domiciliato a Palermo in viale Strasburgo n. 290 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Maria Dacqui (C.F. DCQGPP76E25B429P) che lo rappresenta e difende giusta procura su foglio separato, PEC giuseppemariadacqui@pec.it;

RIGGI Cataldo, nato a San Cataldo il 05/10/1964

(C.F.RGGCLD64R05H792M), e residente in Caltanissetta, alla Via Due

Fontane, 126, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Cascio Ingurgio del

Foro di Palermo codice fiscale CSC GNN 88C14 G273E, PEC

giovanni.cascioing@pec.it presso il cui studio a Palermo, in Via Mariano

Stabile n. 151, è elettivamente domiciliato, giusta procura rilasciata su foglio

separato ed allegato alla memoria di costituzione;

LA ROSA Angelo, nato a Caltanissetta il 6/11/1950 e residente a San Cataldo

in Viale dei Platani 80 bis, (C.F. LRSNGL50S06B429P), rappresentato e

difeso dall'Avv. Alberto FIORE, C.F. FRILRT71H28I169W, giusta procura

allegata alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato a

Caltanissetta in Via Rochester 2, preso lo studio del predetto difensore PEC:

alberto.fiore@pec.it;

NARO Maria Concetta Vincenza (C.F. NRAMCN59P54H792P) nata il

14.09.1959 a San Cataldo (CL), ivi residente in c. da Sartania s.n.c

elettivamente domiciliata a Palermo in viale Strasburgo n. 290 presso lo studio

dell'Avv. Giuseppe Maria Dacqui (C.F. DCQGPP76E25B429P) che lo

rappresenta e difende giusta procura su foglio separato, PEC

giuseppemariadacqui@pec.it;

SBERNA Salvatore Mario Concetto (C.F. SBRSVT56T08H792C) nato in

data 8.12.1956 a San Cataldo (CL) ivi residente in c. da Bigini n. 39

elettivamente domiciliato a Palermo in viale Strasburgo n. 290 presso lo studio

dell'Avv. Giuseppe Maria Dacqui (C.F. DCQGPP76E25B429P) che lo

rappresenta e difende giusta procura su foglio separato, PEC

giuseppemariadacqui@pec.it;

MULÈ Calogero, nato a San Cataldo (CL) il 16/10/1961, c.f. MLU CGR 61R16 B429W, ed ivi residente, in Contrada B.rra Bigini snc elettivamente domiciliato a Palermo in viale Libertà n. 171 presso lo studio degli Avv.ti Giovanni e Giuseppe Immordino (C.F. MMRGNN62A23B429H e MMRGPP63P18B429G) che lo rappresentano e difendono giusta procura in calce alla copia notificata dell'invito a dedurre, PEC giovanniimmordino@pec.it e giuseppeimmordino@pec.it ;

CITRANO Grazia, nata a San Cataldo (CL) il 14/10/1952, c.f. CTR GRZ 52R54 H792Q, e ivi residente, al Viale della Rinascita, 181, elettivamente domiciliata a Palermo in viale Libertà n. 171 presso lo studio degli Avv.ti Giovanni e Giuseppe Immordino (C.F. MMRGNN62A23B429H e MMRGPP63P18B429G) che lo rappresentano e difendono giusta procura in calce alla copia notificata dell'invito a dedurre, PEC giovanniimmordino@pec.it e giuseppeimmordino@pec.it.

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 21 febbraio 2024, come da relativo verbale, il relatore dott. Salvatore Grasso, il Pubblico Ministero, nella persona del S.P.G. dott.ssa Romina Alberti e, per i convenuti, gli avv.ti Cascio Ingurgio, Dacqui, Fiore e Giovanni Immordino.

Ritenuto in

FATTO

I. La Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale, con atto di citazione depositato l'8 settembre 2023, ha convenuto in giudizio i sigg. Modaffari, Riggi, La Rosa, Naro e Sberna n.q. di componenti della Giunta Municipale, i sigg. Mulè e Citrano quali dipendenti comunali ed il sig. Varveri

	n.q. di Segretario comunale <i>pro tempore</i> del Comune di San Cataldo (CL) per	
	chiederne la condanna, a titolo di responsabilità parziaria, al pagamento in	
	favore di detto Comune della somma complessiva di € 85.225,54 (euro	
	ottantacinquemiladuecentoventicinque/54) , oltre rivalutazione ed interessi	
	legali, così ripartita:	
	• euro 17.045,10, da addebitare al dott. Modaffari Giampiero;	
	• euro 4.261,27, da addebitare al sig. Riggi Cataldo;	
	• euro 4.261,27, da addebitare al sig. La Rosa Angelo;	
	• euro 4.261,27, da addebitare al sig. Sberna Mario Salvatore Concetto;	
	• euro 4.261,27, da addebitare alla sig.ra Naro Maria Concetta Vincenza;	
	• euro 17.045,10, da addebitare al sig. Mulè Calogero;	
	• euro 17.045,10, da addebitare alla dott.ssa Citrano Grazia;	
	• euro 17.045,10, da addebitare al dott. Varveri Andrea;	
	nonché al pagamento delle spese legali, queste ultime in favore dello Stato.	
	Secondo la prospettazione attorea, gli odierni convenuti – nelle rispettive	
	qualità di amministratori, di responsabile del procedimento, di responsabile	
	competente all’espressione del parere di regolarità tecnico amministrativa e di	
	Segretario generale – avrebbero partecipato all’adozione della delibera di	
	Giunta municipale n. 205 del 3 agosto 2018 (d’ora in poi anche “delibera	
	205”) con cui è stata confermata l’assegnazione in “comando” del sig.	
	Campanella Salvatore presso la SRR Caltanissetta S.R.R. Servizi e Impianti	
	S.r.l. ed in forza della quale quest’ultimo dipendente ha percepito gli	
	emolumenti retributivi senza prestazione di alcuna di attività lavorativa,	
	perlomeno dalla fine del 2017 sino al mese di agosto 2021.	
	Dopo aver precisato che le contestazioni traggono origine dalla denuncia di	

danno erariale del 25/10/2021, proveniente dal Segretario *pro tempore* e dalla Commissione Straordinaria del Comune di San Cataldo (CL) insediatasi dal 28 marzo 2019 a seguito di provvedimento di scioglimento per fenomeni di infiltrazione e condizionamento della criminalità organizzata, e di aver conferito apposita delega per accertamenti alla Guardia di Finanza, il Requirante, nel ricostruire i fatti, ha premesso che con Deliberazione di G.M. n. 204 del 30/06/2005, era stato disposto il comando, a far data dal 01/07/2005, di una parte del personale ASU presso l'allora Ambito Territoriale Ottimale (ATO) e che con la delibera 205 aveva stabilito la conferma dell'assegnazione in "comando" per il solo Campanella e, per converso, il rientro in servizio dei restanti lavoratori.

Successivamente, nel 2021, il nuovo Segretario Comunale chiamato a svolgere la propria attività con la Commissione Straordinaria, dopo aver richiesto alla S.R.R. "Servizi e Impianti S.r.l." delucidazioni in merito alla effettività del comando del sig. Campanella (nota prot. n. 22566 del 17/08/2021), riceveva un riscontro in cui si evidenziava che: *"...per il dipendente Campanella non è mai stato confermato l'istituto del comando, conditio sine qua non per la presa in carico del dipendente, e non risulta agli atti di questa società che il dipendente abbia mai intrattenuto alcun rapporto con la stessa"*.

Più in dettaglio, dalle informazioni fornite dagli inquirenti e da quelle accluse alla denuncia di danno è stato possibile ricostruire i seguenti fatti:

- il servizio di igiene urbana nel territorio comunale di S. Cataldo era prima gestito dall'A.T.O. CL 1 in liquidazione – al quale, come visto, nel 2005 erano stati assegnati in comando alcuni lavoratori, fra i quali il sig. Salvatore

Campanella;

– l’A.T.O. è stato sostituito dalla Società Regolamentazione Rifiuti ATO 3

“Caltanissetta Provincia Nord”, costituita il 22/10/2012;

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 103 del 18/10/2013 è stata istituita l’A.R.O. (Area di Raccolta Ottimale) per il territorio del Comune di San Cataldo;

- nel 2014 il Comune ha esternalizzato il servizio di raccolta, spazzamento e trasporto in discarica dei rifiuti, mediante affidamento alla A.T.I. “Ecolgest-Geoagriturismo”, sino a novembre 2018 (data a partire dalla quale il servizio di igiene urbana veniva affidato ad altra società);

- il 09/03/2017 è stata costituita la S.R.R. “Servizi e Impianti S.r.l.”, a socio unico “S.R.R. Caltanissetta Provincia Nord” S.c.p.A., per la gestione diretta dei servizi di igiene urbana *ex* L.r. n. 9/2010 (art. 15) e D.lgs. n. 152/2006, c.d. T.U. Ambiente (in particolare, artt. 202 e ss.), in relazione alla raccolta dei materiali ingombranti e dei rifiuti per i non residenti, nei Comuni della provincia di Caltanissetta ad eccezione del Capoluogo e del Comune di San Cataldo;

- il 13/11/2017 la locale Stazione dei Carabinieri ha inoltrato al Comune di San Cataldo la nota assunta al prot. n. 27404 del 14/11/2017 con la quale la S.R.R. “Servizi ed Impianti S.r.l.”, in ragione della suindicata competenza per territorio, ha affermato di ritenere “concluso ogni ulteriore accordo tra le parti per l’utilizzo del personale tra ATO, struttura commissariale e amministrazione comunale”;

- all’esito di corrispondenza tra la medesima società e l’ente locale, con nota del 27/11/2017, la S.R.R. “Servizi ed Impianti S.r.l.” ha confermato

rilasciata per l'ambito territoriale predetto, e invitava, conclusivamente, il

- con nota prot. n. 0000141 del 3 gennaio 2018, il Sindaco Modaffari ha

Caltanissetta Provincia Nord” – socio unico della società di gestione – e alla

comandato, nelle more dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto per

- il 5 febbraio 2018, con nota prot. n. 0003625 indirizzata alla “S.R.R.

Modaffari hanno chiesto di manifestare l'eventuale disponibilità in ordine alla

prosecuzione del “comando” per il Sig. Salvatore Campanella che, quale

residente nel Comune di Bompensiere, avrebbe potuto essere utilizzato presso

quel “cantiere” gestito da detta Società; anche in tale occasione la richiesta

non riceveva riscontro;

- con Delibera di G.M. n. 205 del 03/08/2018, notificata via pec alla “S.R.R.

Caltanissetta Provincia Nord” è stato disposto il rientro degli altri lavoratori

comandati e la conferma del comando del sig. Campanella Salvatore *presso la*

“S.R.R. Caltanissetta – Servizi ed Impianti S.R.L.” “che adotterà” le proprie

conseguenti determinazioni in ordine al suddetto dipendente, il cui

trattamento economico sarà integralmente rimborsato dal Comune di san

Cataldo [...].

I.1. Appurata la predetta sequela dei fatti, il Requirente ha evidenziato che

il Comune di San Cataldo ha sostenuto, come anticipato, esborsi *sine titulo* per il trattamento economico complessivo di detto lavoratore, in mancanza di qualsivoglia sua utilizzazione né dall'Ente locale né dall'Ente presso il quale era stato comandato.

Su tali basi, la Procura ha rimarcato l'apporto di ciascuno degli odierni convenuti al verificarsi di detto danno erariale. In particolare, è stato osservato che:

- il Segretario comunale, dott. Andrea Varveri, autore delle note prot. n. 27620 del 15/11/2017 e 0003625 del 05/02/2018 prive di riscontro, e dunque consapevole della carenza di assenso della società *ad quem*, avrebbe assistito la Giunta nell'approvazione della Delibera n. 205 del 03/08/2018;
- similmente il Sindaco, ing. Giampiero Modaffari, intervenuto più volte nella corrispondenza con le citate società non avrebbe impedito ma contribuito alla protrazione *sine titulo* dell'assegnazione del lavoratore attraverso la Deliberazione di G.M. n. 205/2018, di cui peraltro era il proponente;
- i restanti componenti della Giunta deliberante, ossia il Vicesindaco Cataldo Riggi e gli Assessori Angelo La Rosa, Maria Concetta Vincenza Naro e Mario Salvatore Concetto Sberna, a loro volta, avrebbero approvato una proposta palesemente immotivata e illogica, nella parte relativa al mantenimento in comando del Campanella;
- il dott. Calogero Mulè, Responsabile del procedimento conclusosi con la Deliberazione di G.M. n. 205/2018, e quindi della relativa istruttoria, avrebbe proposto a sua volta, unitamente al Sindaco, la

continuazione del comando del Campanella, pur conoscendo (o dovendo conoscere) l'assoluta mancanza del presupposto di legittimità;

- la dott.ssa Grazia Citrano, Responsabile del Settore competente, apponeva il proprio parere di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa sulla Deliberazione n. 205/2018.

Secondo il Requirente la mancanza del consenso della società *ad quem* al mantenimento in comando del lavoratore si sarebbe tradotta, in particolare, nella violazione diretta degli artt. 30, comma 2 *sexies*, del D.lgs. n. 165/2001 e 1, comma 413, della L. n. 228/2012 nonché nell'inosservanza dei principi di economicità ed imparzialità dell'azione amministrativa.

I.2. Con riguardo alle condotte di ciascun convenuto, il Requirente ha, altresì, richiamato la disciplina ritenuta applicabile asseritamente violata evidenziando, al contempo, la gravità della colpa evincibile dalla marcata superficialità di una condotta, al limite del dolo, e dal grave spregio della normativa applicabile.

La Procura regionale ha, infatti, osservato che il Segretario comunale dovrebbe svolgere, ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. n. 267/2000 (c.d. Testo Unico degli Enti locali), funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa "alle leggi, allo statuto e ai regolamenti" (comma 2) e, più in particolare, dovrebbe partecipare alle riunioni della Giunta con funzioni "consultive, referenti e di assistenza" (comma 4, lett. a).

Il Sindaco, a sua volta, è stato rammentato essere organo responsabile dell'azione amministrativa del Comune che assume la presidenza della

Giunta. I componenti della Giunta, inoltre, votando la proposta, la fanno propria (a meno di non esprimere motivato dissenso). Il Responsabile del procedimento, poi, di norma, risulta responsabile dell'istruttoria ai sensi dell'art. 6 della L. n. 241/1990 e dovrebbe valutare, tra l'altro, i "presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento" e accertando d'ufficio i fatti sottostanti. Infine, il Responsabile del Settore rilasciando il parere di eventuale regolarità tecnica della delibera approvata, secondo quanto previsto dagli artt. 49 e 147 bis T.U.E.L., esprimerebbe l'esercizio del controllo di regolarità amministrativa.

I.3. Alla luce delle esposte motivazioni, con invito a dedurre del 13 febbraio 2023, ritualmente notificato, il Pubblico Ministero ha contestato agli odierni convenuti la responsabilità per il danno erariale complessivo pari a euro 85.225,54 come sopra ripartito derivante dall'indebito pagamento della retribuzione al sig. Campanella. Alla notifica dell'invito, facevano seguito talune richieste di proroga del termine per il deposito di deduzioni difensive, accolte dal P.M. Tutti gli invitati, inoltre, depositavano proprie difese. Esaminate le controdeduzioni, la Procura regionale ha ritenuto di dover disporre approfondimenti istruttori ai sensi dell'art. 67, comma 7, c.g.c., sulla circostanza, rappresentata dall'invitato Mulè Calogero, di essere stato incaricato del solo "inserimento degli atti amministrativi in forma digitale sul sistema informatico", nonché, più in generale, sul fatto che "la qualifica di "Responsabile del procedimento" fosse, all'interno del Comune di San Cataldo, (anche) una dicitura che il sistema informatico digitale assegnava di "default" all'operatore che inseriva l'atto. Il 14.07.2023 il Comune forniva il proprio riscontro, nel quale riferiva dell'assenza di incarichi formalizzati a

“responsabile del procedimento”. Effettuata la comunicazione dei nuovi elementi istruttori a tutti gli invitati sono pervenute, in particolare, le osservazioni ulteriori dei sigg. Naro, Sberna e Modaffari, rappresentati dal medesimo legale, con documentazione a supporto. I tre invitati hanno prodotto, in particolare, copia della Determina del Direttore del Settore “AA.GG. – Gestione Risorse Umane”, dott.ssa Grazia Citrano, n. 175 del 1° febbraio 2018, con la quale è stato confermato l’incarico di Responsabile del Servizio “Risorse Umane ed Organizzazione” al sig. Calogero Mulè.

Restando, dunque, immutata la ricostruzione della vicenda ed il convincimento della Procura in ordine alla inidoneità delle deduzioni difensive proposte al superamento delle contestazioni mosse, il P.M. ha, pertanto, citato in giudizio gli odierni convenuti.

II. Con memoria depositata in data 8 gennaio 2024, si è costituito in giudizio il sig. Varveri che, in primo luogo, nel ribadire le difese svolte in fase preprocessuale, ha lamentato la mancanza di una adeguata motivazione dell’atto di citazione nonché l’assenza di considerazione di dette difese.

II.1. In particolare, è stato evidenziato come il dott. Varveri abbia prestato il proprio servizio quale Segretario Generale del Comune di San Cataldo sino al 1° dicembre 2019. Pertanto, erroneamente nell’invito a dedurre e nella citazione gli si contesterebbero condotte protrattesi fino all’11 agosto 2021.

II.2. In secondo luogo, la Procura regionale non avrebbe tenuto in opportuna considerazione, anche, come il Segretario generale non possieda alcun potere o competenza sulla gestione del personale indicando al riguardo, come organo competente il dirigente del settore Personale e quello del singolo settore cui il dipendente è assegnato.

Al riguardo, è stato evidenziato che lo stesso Segretario comunale denunciante, allorquando con nota del 12/08/2021 ha disposto il rientro del dipendente Campanella, ha adottato detto atto non quale Segretario generale del Comune ma nella qualità di Responsabile p.t. del settore 6- Ambiente e Territorio. Inoltre, la revoca del comando disposta nei confronti degli altri dipendenti (ad eccezione del Campanella) di cui alla delibera 205/2018, sarebbe stata effettuata con nota Pec n.19922 del 06/08/2018 a firma del dirigente del settore personale e del responsabile del servizio competente.

II.3. La difesa del sig. Varveri ha, inoltre, evidenziato l'impossibilità della delibera 205/2018, sia in astratto che in concreto, di arrecare un danno erariale, non essendo mai divenuta efficace, ai fini del comando del sig. Campanella, per il mancato avveramento della condizione cui la stessa era sottoposta ossia dell'adozione delle necessarie determinazioni nello stesso senso da parte della S.R.R.

La delibera, comunque, costituirebbe un atto di mero indirizzo politico, comunque, non illegittima e non, come erroneamente affermato dalla Procura, di un atto di gestione del personale. Detta delibera conterrebbe, infatti, la legittima disposizione di rientro in servizio degli altri dipendenti ed un mero atto di indirizzo cui sarebbero dovuti seguire le competenti decisioni della SRR.

Il danno andrebbe, invece, ricondotto al fatto che, nonostante quanto previsto nel deliberato, l'Ufficio finanziario del Comune aveva continuato mensilmente ad erogare al sig. Campanella il dovuto stipendiale senza che il Settore di appartenenza o quello del personale abbiano rilevato l'assenza del dipendente. Con riguardo alla delibera 205, il sig. Varveri ha evidenziato di

non essere né il redattore né il presentatore della delibera e di non aver nessun potere nell'approvazione della delibera, anche in considerazione della competenza del dirigente all'attestazione della regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa, peraltro, confermata dalla previsione statutaria del rilascio di parere solo su richiesta, assente nel caso di specie.

II.4. La difesa dell'allora Segretario generale ha, poi, rimarcato l'assenza di comunicazione da parte degli Uffici competenti sul mancato servizio o sul permanere della retribuzione in carico del Comune che si sarebbe scoperta, peraltro, soltanto casualmente nell'agosto 2021, cioè dopo circa due anni di gestione commissariale prefettizia a seguito di un accertamento contabile avente ben altre finalità. Inoltre, né i Commissari prefettizi né il nuovo Segretario generale avrebbero rilevato l'illegittimità della delibera, limitandosi quest'ultimo a prendere atto del decorso del periodo di tre anni previsti dalla norma in materia di assegnazione temporanea del personale delle pubbliche amministrazioni.

II.5. Con riguardo al periodo antecedente l'adozione della delibera n. 205 è stato rilevato come lo stesso dott. Varveri, anche qualora avesse provveduto ad effettuare un controllo dei settori non di sua competenza, avrebbe potuto accertare soltanto quanto rilevato successivamente dalla Guardia di Finanza e ritenere che il dipendente fosse rientrato dal comando e che la Giunta intendesse invece porlo nuovamente in comando con condizione sospensiva subordinata al previo nuovo assenso della SRR, come si evincerebbe dalla delibera.

II.6. Nel ribadire di essere cessato dall'incarico di Segretario il 1° dicembre 2019, per il periodo successivo all'adozione della delibera 205, il sig. Varveri,

a testimonianza della complessa rilevazione della situazione del sig. Campanella per chi ricopriva l'incarico di Segretario generale, ha rimarcato come il nuovo Segretario abbia impiegato oltre 21 mesi per avvedersi di detta situazione. Pertanto, per il periodo successivo al 1° dicembre 2019, nulla, neanche in astratto, potrebbe contestarsi al dr. Varveri essendogli subentrato nella carica un altro segretario comunale. Comunque, sul punto, è stata ribadita la competenza del settore del personale e del settore di appartenenza del dipendente.

II.7. La difesa del sig. Varveri, al contempo, ha evidenziato che la Procura attrice avrebbe affermato erroneamente che il sig. Campanella sarebbe stato in comando da ultimo per delibera di Giunta n. 205/2018, mentre costituirebbe un fatto oggettivo ed incontestabile che detta delibera di Giunta Comunale - per sua espressa ed esplicita previsione - non avrebbe mai disposto che, unicamente per suo unilaterale effetto, vi fosse una proroga o nuova concessione del comando in argomento. Il Segretario comunale, inoltre, al pari dei componenti della Giunta non avrebbe avallato affatto "acriticamente" la proposta di delibera, anche perché, tra l'altro, la stessa non avrebbe deciso di non dar corso al rientro in servizio del dipendente, ma anzi avrebbe previsto *detta ipotesi di rientro nel caso non si fossero verificate le condizioni di rinnovo o mantenimento del comando*. La Giunta, in sostanza, *prescindendosi dalla "diplomazia" delle forme*, avrebbe denegato la possibilità di prosecuzione del rapporto del dipendente in argomento.

Data la totale e più volte ribadita assenza di effetti della delibera 205 e di comando, la mancanza di prestazione di attività lavorativa da parte del sig. Campanella, pertanto, costituirebbero una condotta oggetto di eventuale

valutazione da parte dei Responsabili degli uffici competenti e non degli organi politici.

II.8. La difesa del sig. Varveri ha, poi, formulato espressa eccezione di litisconsorzio necessario, o comunque di necessaria citazione in giudizio, nei confronti dell'unico soggetto che con la propria condotta avrebbe causato il danno erariale (il dipendente asserito assenteista sig. Campanella) e che nel presente giudizio, incomprensibilmente, nonostante sia stato il diretto beneficiario della condotta contestata, non risulterebbe essere stato né invitato a dedurre né citato in giudizio.

II.9. Ripercorse le conseguenze derivanti alla mancata citazione in giudizio del sig. Campanella, la difesa del sig. Varveri ha evidenziato che da tanto scaturirebbe anche l'illegittimità costituzionale dell'art. 83 c.g.c. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. in quanto oltre che sul profilo della ragionevolezza, la mera scelta della Procura determinerebbe una disparità di trattamento tra i soggetti convenuti in giudizio e quelli nei confronti dei quali si scelga di non esercitare l'azione di responsabilità con conseguenti riflessi anche in termini di diritto alla difesa e giusto processo.

II.10. In subordine, la difesa del sig. Varveri ha chiesto di ordinare la trasmissione degli atti al pubblico ministero per le valutazioni di competenza e, in ulteriore subordine, di considerare, ritenere e dichiarare, *ex art. 83 comma 2 c.g.c.*, quanto superiormente eccepito ai fini dell'applicazione del potere riduttivo.

A tale ultimo riguardo, parte convenuta ha auspicato che si ripartisca la somma oggetto di danno anche sul Segretario generale e sulla commissione prefettizia intervenuti nel 2019.

II.11. Da ultimo, nelle conclusioni, la difesa, oltre a richiamare le eccezioni di cui sopra, ha formulato eccezione di prescrizione ed esplicitato richiesta di integrazione del contraddittorio anche nei confronti del Segretario generale succedutogli nel 2019 e dei componenti della Commissione Straordinaria.

III. Con memoria anch'essa depositata in data 8 gennaio 2024 dall'avv. Cascio Ingurgio, si è costituito in giudizio il sig. Riggi che, in larga parte, ha sviluppato difese sostanzialmente analoghe a quelle del sig. Varveri e che, pertanto, per esigenze di sinteticità, vengono evidenziate di seguito nei tratti di non sovrapposibilità all'altra difesa. In particolare, il sig. Riggi, quale componente della giunta privo di delega per i settori di interesse nel presente giudizio, ha evidenziato di essere cessato dal proprio incarico il 28 marzo 2019 a seguito dello scioglimento dell'Amministrazione comunale e di essere stato sempre totalmente estraneo alla vicenda. Non risulterebbe, infatti, nessun atto da lui scritto e/o firmato, né lo stesso convenuto risulterebbe in alcun altro modo coinvolto nella vicenda se non per la partecipazione alla delibera della Giunta Comunale 205. Parimenti risulterebbe del tutto infondata ogni pretesa mossa nei suoi confronti per i periodi successivi al 28 marzo 2019.

III.1. Quale componente della Giunta ha, inoltre, evidenziato la competenza "esclusiva", ai sensi dell'art. 107 TUEL e degli articoli 58, 60, 62 e 63 dello Statuto Comunale, dei dirigenti del settore personale e del settore di appartenenza del Campanella, in ordine alla verifica delle presenze ed assenze (ferie, malattia, etc..) di detto dipendente.

In sede di approvazione della delibera 205, il sig. Riggi si sarebbe, altresì, accertato dell'esistenza del parere attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa e, pertanto, nulla gli si potrebbe

rimproverare.

La difesa del sig. Riggi ha, quindi, concluso chiedendo di: *1. Ritenere e dichiarare inammissibile l'atto di citazione avverso introduttivi del presente giudizio e le domande tutte della Procura regionale;*

2. Rigettare, comunque ed in ogni caso, le domande tutte di cui all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e, quindi, sempre dichiarare assolto il sig. Riggi Cataldo, in epigrafe generalizzato da qualsivoglia addebito, respingendo le istanze, difese, richieste e domande tutte formulate da parte avversa;

3. In subordine, ritenere e dichiarare prescritta l'azione promossa dalla Procura Regionale ed il diritto al risarcimento del danno erariale asserito e vantato dalla Procura regionale;

4. In via estremamente subordinata, nell'esercizio del potere riduttivo, disporre la riduzione dell'addebito posto a carico del sopracitato convenuto sig. Riggi Cataldo.

Con vittoria sulle spese.

In via più specifica: 1) Ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del dr. Riggi Cataldo per il periodo successivo al 28/3/2019, data nella quale è cessata dall'incarico assessoriale; 2) Ritenere, dichiarare e disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del dipendente Campanella Salvatore quale litisconsorte necessario o, comunque, quale soggetto che ha posto in essere la condotta avente il maggioritario e più rilevante, se non totale, apporto causale alla fattispecie di illecito contabile ipotizzata dalla Procura Regionale, volendo sollevare, nel caso che ritenesse a ciò opporsi l'art. 83 Codice della Giustizia Contabile, la questione di

legittimità costituzionale di detta norma ai suoi commi 1 e 2 per i motivi esposti al precedente paragrafo III del presente atto; 2.1) In subordine, ordinare la trasmissione degli atti al pubblico ministero per le valutazioni di competenza; 2.2) In estremo subordine, considerare, ritenere e dichiarare, ex art. 83 comma 2 del Codice Giustizia Contabile, quanto superiormente eccepito, contestato ed opposto, ai fini dell'applicazione del potere riduttivo con determinazione della minor somma da porre a carico del sig. Riggi Cataldo in conseguenza della posizione di responsabilità del suddetto sig. Campanella Salvatore; 3) Ritenere, dichiarare e disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei componenti della Commissione Prefettizia insediatasi al vertice del Comune di San Cataldo per il periodo dal 28/3/2019 all'11/08/2021 contestato dalla Procura regionale quali litisconsorti necessari ed unici responsabili per quanto avvenuto in detto periodo quali soggetti che esercitavano le funzioni di Sindaco, Componenti della Giunta ed Assessori a tutti i rami del Comune; volendo sollevare, nel caso che ritenesse a ciò opporsi l'art. 83 Codice della Giustizia Contabile, la questione di legittimità costituzionale di detta norma ai suoi commi 1 e 2 per i motivi esposti al precedente paragrafo III del presente atto ; 3.1)In subordine, si chiede di ordinare la trasmissione degli atti al pubblico ministero per le valutazioni di competenza; 3.2) In estremo subordine, si chiede ex art. 83 comma 2 del Codice Giustizia Contabile di tener conto di quanto superiormente eccepito, contestato ed opposto, ai fini dell'applicazione del potere riduttivo con determinazione della minor somma da porre a carico del sig. Riggi Cataldo in conseguenza della posizione di responsabilità dei componenti della succitata Commissione Prefettizia al vertice del Comune di

San Cataldo per il periodo dal 28/3/2019 all'11/08/2021 contestato dalla

Procura regionale; 4) In subordine ed in ogni caso, nell'esercizio del proprio

potere riduttivo nella sua massima estensione, ridurre l'addebito posto a

carico del sig. Riggi Cataldo Con ogni conseguenziale statuizione di legge

anche in relazione alle spese di giudizio e vittoria sulle stesse.

IV. Con memoria depositata in data 31 gennaio 2024, si sono costituiti in

giudizio i sigg. Modaffari, Naro e Sberna i quali, dopo aver ricostruito i fatti

e l'*iter* che ha condotto all'emissione dell'atto di citazione nei loro confronti,

ne hanno complessivamente contestato la prospettazione.

Anzitutto, richiamata l'integrazione istruttoria disposta in ordine al sig. Mulè

e la produzione documentale fornita dagli stessi convenuti in sede

preprocessuale, la difesa di detti componenti della Giunta, in maniera analoga

a quanto evidenziato nelle difese dei sigg. Varveri e Riggi, ha rimarcato che

la ricostruzione dei fatti ad opera del Segretario comunale denunciante, cui la

Procura Regionale avrebbe aderito in modo acritico, si appaleserebbe errata,

sia perché la deliberazione della giunta municipale non assume natura di atto

gestionale, sia perché la posizione di comando del dipendente non avrebbe

ricevuto alcuna attuazione (cfr. II.3).

IV.1. Secondo i sig.ri Modaffari Naro e Sberna, inoltre, la condotta in esame

non sarebbe ascrivibile agli stessi sia sotto l'elemento oggettivo che

soggettivo, tantomeno eziologicamente riconducibile alla deliberazione della

G.M. n. 205/2018 in quanto la stessa integrerebbe un'ipotesi di assenteismo

del dipendente qualificabile in termini di responsabilità disciplinare e,

pertanto, attratta dalla giurisdizione del giudice ordinario competente per

territorio in ragione della privatizzazione del pubblico impiego con

conseguente difetto di giurisdizione contabile sulla questione.

IV.2. Per l'ipotesi in cui si dovesse ritenere sussistente la giurisdizione contabile, anche i convenuti difesi dall'avv. Dacqui, hanno affermato la sussistenza di un litisconsorzio necessario - oltrech  nei confronti del sig. Campanella (cfr. II.8), del Segretario denunciante e dei componenti della Commissione Straordinaria - rispetto ai titolari dei Servizi "Risorse Umane ed Organizzazione" e "Paghe e Contributi" se si considera che l'evento di danno   connesso alla erogazione degli emolumenti mensili in difetto dei necessari controlli sulle presenze del dipendente. Sussisterebbe un litisconsorzio necessario anche nei confronti del responsabile della "Gestione Tributaria e Finanziaria", ritenuto responsabile di aver attivato l'operazione di parificazione debiti-crediti con la societ  di ambito soltanto in data 18.05.2021 anzich  annualmente, e del titolare del Servizio VIII – ARO, che curava i rapporti con le societ  di gestione del servizio rifiuti nel Comune di San Cataldo, atteso che l'evento di danno risulterebbe connesso alla omessa vigilanza di detto ufficio in ordine agli orari di lavoro e alla presenza del dipendente ai fini del suo utilizzo.

IV.3. Oltre ad evidenziare l'irretroattivit  della Delibera 205 ed il conseguente difetto di legittimazione per il periodo anteriore al 3 agosto 2018, i convenuti hanno rimarcato altres  l'assenza di responsabilit  per il periodo successivo allo scioglimento dell'Amministrazione comunale e che l'evento di danno   maturato mensilmente, sulla scorta della erogazione degli emolumenti retributivi in favore del dipendente operata dagli uffici in difetto di istruttoria amministrativa.

IV.4. La difesa ha, altres , affermato il difetto dei requisiti di attualit ,

certezza ed effettività del danno, in quanto sarebbero ancora in corso i dovuti accertamenti di carattere disciplinare dai quali potrebbe addivenirsi al recupero delle somme in argomento obbligando gli odierni convenuti ad una successiva attivazione di un giudizio per indebito arricchimento.

IV.5. Con argomentazioni in parte sovrapponibili a quelle dei sigg. Varveri e Riggi è stato anche ribadito che la delibera 205, comunque sottoposta a condizione sospensiva, aveva natura di atto di indirizzo o propulsivo specialmente quale comunicazione al gestore del servizio della provvista definitiva di personale comunale che avrebbe dovuto essere posto in posizione di comando (cfr. II.3).

IV.6. La Procura, inoltre, avrebbe confuso il comando con il distacco e non vi sarebbe prova della notifica della delibera 205 o di altro atto avente contenuto idoneo a modificarne il rapporto di servizio al dipendente.

La mancata attuazione del comando sarebbe, peraltro, confermata anche dal pagamento della retribuzione al dipendente da parte dell'Ente locale oltreché dal fatto che il dipendente – la cui condotta andrebbe qualificata in termini di assenteismo – sia stato richiamato mediante una mera nota del denunciante, senza che fosse necessaria l'adozione di *contrarius actus* sostanziatesi in apposita deliberazione della Giunta municipale della nuova amministrazione.

IV.7. Dopo aver richiamato la disciplina ritenuta applicabile e contestato quella individuata dalla Procura regionale, i convenuti hanno fornito una ricostruzione dell'evoluzione del sistema di gestione dei rifiuti nella provincia di Caltanissetta rimarcando, in particolare, che nel Comune di San Cataldo, a seguito di riunione cui aveva preso parte anche il sig. Campanella, “la presenza attestata negli appositi registri venisse effettuata presso i locali siti

in Piazza Risorgimento in atto in consegna alla società Ecolgest la quale si farà carico di assicurare la sottoscrizione dei registri di presenza ai suddetti dipendenti ...”.

La difesa, inoltre, nell’affermare la legittimità della delibera 205 ha sottolineato l’assenza di un nesso causale tra la condotta degli amministratori e l’evento di danno data la sua inattuazione e, in particolare, in considerazione del fatto che il pagamento in favore del sig. Campanella è avvenuto in difformità rispetto al deliberato oltreché in maniera meccanica ed in assenza di qualsiasi verifica.

IV.8. Sul piano dell’elemento soggettivo, nel richiamare la c.d. esimente politica, è stata affermata la carenza di colpa grave.

IV.9. Secondo la prospettazione difensiva sussisterebbero, inoltre, anche i presupposti per una *compensatio lucri cum damno* in quanto ancorché il lamentato danno non sia riconducibile ai convenuti, questi ultimi hanno osservato che lo stesso risulterebbe compensato dai vantaggi ottenuti dalla comunità amministrata in termini di riduzione dei costi di gestione del servizio di igiene ambientale scesi da poco meno di cinque milioni di euro sostenuti nell’anno 2010 a poco più di tre milioni nell’anno 2018.

IV.10. Per mero tuziorismo difensivo è stata dedotta anche l’intervenuta prescrizione della pretesa erariale al risarcimento del danno maturato oltre il quinquennio precedente alla costituzione in mora degli odierni comparenti ai sensi dell’art. 1, comma 2, della Legge 14.01.1994 n. 20 e richiesto l’esercizio del potere riduttivo

V. Con memoria depositata il 1° febbraio 2024, si è costituito in giudizio il sig. La Rosa il quale ha, anzitutto, messo in risalto come prima della delibera

della G.M. del 3/8/2018 non avesse avuto alcuna contezza della posizione del dipendente Campanella Salvatore, sia perché la stessa era stata (temporaneamente, con il comando) definita anteriormente alla propria nomina come assessore, sia perché, per la tipologia di attività lavorativa svolta dal Campanella (esclusivamente all'esterno), non aveva mai avuto modo di verificarne lo svolgimento in favore dell'Ente, tanto da risultare allo stesso uno sconosciuto.

V.1. Ricostruita la sequenza della corrispondenza intercorsa tra il Comune di San Cataldo e la SRR Caltanissetta Provincia Nord sino alla nota del 5 febbraio 2018 a firma del Sindaco Modaffari e del Segretario Varveri, la difesa del sig. La Rosa ha osservato come dal silenzio serbato dalla società circa l'utilizzo dei dipendenti, non possa non derivare che, a quella data, la posizione di tutti i dipendenti era ancora quella del comando.

Pertanto, secondo la prospettazione difensiva, ne conseguirebbe che per i soggetti per i quali veniva disposta la cessazione del comando la delibera di G.M. risultava avere i caratteri dell'atto gestorio (incidendo immediatamente su una determinata situazione giuridica) mentre, per quanto riguarda la posizione del Campanella Salvatore, la delibera avrebbe avuto funzione di mero atto di indirizzo politico, atteso che si demandava agli organi preposti di manifestare alla società ed al lavoratore l'intendimento dell'Ente circa la volontà di continuare a mantenere il comando.

V.2. Analogamente a quanto argomentato dagli altri convenuti, il sig. La Rosa ha, pertanto, affermato che dalla natura di tale atto di G.M. non potrebbe derivare alcuna fonte di responsabilità, non essendo tale atto immediatamente produttivo di conseguenze giuridiche per la posizione del Campanella

Salvatore ed in ragione della sostanziale presenza di una condizione sospensiva (la volontà dell'Amministrazione *ad quem*) (cfr. II.3).

Dopo aver affermato la carenza di colpa grave, analogamente a quanto argomentato dai sigg. Varveri e Riggi, è stato, altresì, osservato quanto già prospettato in ordine alla non contestabilità di danni riconducibili a periodi diversi da quello compreso tra il 3.8.2018 e lo scioglimento dell'Amministrazione del Comune di San Cataldo occorsa il 28.3.2019, per i quali andrebbero individuati altri responsabili.

V.3. Per motivazioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle esposte in precedenza, anche la difesa del sig. La Rosa ha affermato il difetto di giurisdizione contabile affermando quella del giudice ordinario nonché la separazione tra poteri di indirizzo e gestione con conseguente richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile del Servizio VIII ARO, che curava i rapporti con le società di gestione del servizio rifiuti nel Comune di San Cataldo, atteso che l'evento di danno risulterebbe connesso alla omessa vigilanza di detto ufficio in ordine agli orari di lavoro e alla presenza del dipendente ai fini del suo utilizzo, oltreché nei confronti del Segretario denunciante e dei componenti della Commissione Straordinaria ritenuti eventualmente responsabili di non aver posto rimedio e di aver proceduto con cadenza annuale alla parificazione debiti-crediti con la stessa società di ambito.

V.4. Parimenti a quanto prospettato in precedenza, il sig. La Rosa ha richiamato la c.d. esimente politica ed ha, altresì, affermato il difetto dei requisiti di attualità, certezza ed effettività del danno, nonché rilevato che il pagamento in favore del sig. Campanella è avvenuto in difformità rispetto al

deliberato oltretutto in maniera meccanica ed in assenza di qualsiasi verifica.

Anche in questo caso la difesa ha opposto la prescrizione quinquennale della pretesa erariale e l'esercizio del potere riduttivo in ragione della responsabilità di altri soggetti non evocati in giudizio.

VI. Con distinte memorie il 13 febbraio 2024 e contenenti difese sostanzialmente sovrapponibili a quelle depositate si sono costituiti in giudizio i sig.ri Mulè e Citrano.

In primo luogo, nel ricostruire i fatti, è stato messo in risalto come, prima del 15 gennaio 2018, la gestione del personale ASU già comandato con deliberazione della Giunta Municipale n. 204 del 30/06/2005 presso la Società ATO Ambiente CL1 S.p.A., poi transitato alla gestione commissariale e quindi alla S.R.R. Caltanissetta Provincia Nord, fosse stata affidata, secondo il Funzionigramma allora vigente, (non all'Ufficio Risorse Umane bensì) all'Ufficio A.R.O. - Servizio VIII della Ripartizione (Tecnica) III (Governo del Territorio e SUAP) dell'Ente, che nel corso degli anni aveva curato *in toto*, sia dal punto amministrativo che contabile, i rapporti con le società che si sono succedute nell'espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti nel Comune di San Cataldo. Ne costituirebbe conferma anche il riscontro fornito dal Segretario denunciante sulla posizione del sig. Mulè che, peraltro, andrebbe estesa anche con riguardo alla posizione della sig.ra Citrano.

Detti dipendenti, invero, sarebbero stati coinvolti informalmente al fine della mera predisposizione della delibera 205 fornendo agli stessi le sole delibere in essa richiamate.

VI.1. Ricostruiti i fatti, la difesa dei sigg. Citrano e Mulè ha lamentato la violazione del principio di effettività e concentrazione di cui all'art. 3 c.g.c. in

ragione della mancata evocazione in giudizio del sig. Campanella - indebitore percettore della retribuzione in assenza della prestazione lavorativa - sul quale sarebbe gravato, peraltro, l'onere di informare immediatamente il Comune il giorno successivo al rifiuto da parte del gestore del servizio di ricevere la sua prestazione lavorativa, così evitando *in toto* il danno oggi lamentato.

Risulterebbe, infatti, evidente, che qualsiasi condanna al risarcimento del danno erariale pronunciata nel presente giudizio in assenza del dipendente e prima dell'esercizio della certamente dovuta azione di recupero dell'indebito nei suoi confronti, sarà destinata poi a essere ridiscussa almeno nel *quantum* innanzi al giudice civile in proporzione all'indebito oggettivo che sarà recuperato dall'Amministrazione: nella misura in cui si recupera l'indebito, l'eventuale ulteriore risarcimento del danno pagato in esecuzione della condanna del giudice contabile costituirebbe un chiaro arricchimento senza causa dell'Amministrazione, legittimando il condannato in sede contabile a richiedere la restituzione delle somme ultronee rispetto alla completa *restitutio in integrum* del patrimonio comunale danneggiato.

La violazione dei principi di cui all'art. 3 c.g.c., considerato il dettato di cui all'art. 83 c.g.c. sulla pluralità di parti, avrebbe, inoltre, determinato l'indebita richiesta agli odierni convenuti dell'intera somma, senza che si tenga conto della condotta sostanzialmente dolosa del sig. Campanella.

VI.2. La difesa dei sigg. Citrano e Mulè ha, altresì, affermato l'inesistenza della condotta illecita contestata. In particolare, richiamata la distinzione tra "atti confermativi" ed "atti meramente confermativi", è stato osservato che nessun comando sarebbe stato disposto con la deliberazione 205, essendo il dipendente Campanella già comandato in forza della deliberazione di Giunta

n. 204/2005 e limitandosi detta delibera a confermare “meramente” il comando già adottato con la stessa deliberazione del 2005 – peraltro chiaramente in via transitoria: in attesa delle determinazioni “che adotterà” la SSR Caltanissetta – Servizi ed Impianti s.r.l..

In subordine, è stata affermata la palese carenza dell’elemento soggettivo della colpa grave. Non sarebbe dubbio, infatti, che i sigg. Mulè e Citrano fossero del tutto ignari delle vicende relative al comando dei dipendenti ASU, così come è innegabile che la più recente corrispondenza intervenuta tra la SSR Caltanissetta – Servizi ed Impianti s.r.l. e il Sindaco e il Segretario Generale del Comune (dalla quale la Procura desume un tacito rifiuto al mantenimento del dipendente Campanella in posizione di comando) non sono mai state portate a conoscenza degli stessi funzionari comparenti. Questi ultimi, si è ribadito, erano, infatti, in possesso dei soli atti richiamati in delibera ed erano nella sostanziale impossibilità di percepire quell’assenza di consenso dell’amministrazione *ad quem* che fonderebbe la colpa grave secondo la prospettiva attorea. Non sussisterebbero, dunque, i presupposti per qualificare l’elemento soggettivo dei sig.ri Citrano e Mulè in termini di colpa grave.

La difesa ha quindi concluso chiedendo di rigettare le domande attoree perché infondate. In via subordinata, ove necessario, di esercitare il potere riduttivo con vittoria di spese e compensi di giudizio.

VII. All’udienza del giorno 21 febbraio 2024 la Procura regionale ha, anzitutto, puntualizzato che le contestazioni attoree sono incentrate sull’adozione della più volte citata delibera n. 205 con la quale è stato espressamente confermato il comando del solo sig. Campanella. Il Pubblico

Ministero ha, inoltre, rimarcato che non costituisce oggetto di contestazione la condotta assenteistica del sig. Campanella quanto, piuttosto, l'omessa adozione di un provvedimento di rientro di detto dipendente nonostante la S.R.R. Servizi e Impianti avesse già evidenziato di non poterlo impiegare. Da tanto scaturirebbe l'infondatezza del difetto di giurisdizione. Il Pubblico Ministero ha, altresì, richiamato la decisione della Corte costituzionale n. 203/2022 in materia di litisconsorzio e sull'applicazione dell'art. 83 c.g.c.

Da ultimo, ha confermato quanto in atti, insistendo per l'accoglimento della domanda attorea.

L'avv. Cascio Ingurgio ha sostanzialmente ribadito le difese contenute nelle comparse di costituzione dei propri assistiti insistendo come in atti.

L'avv. Dacqui, nel riportarsi alle proprie difese, ha ribadito come, in caso di comando, non si possa imporre all'ente destinatario l'utilizzo del dipendente e, pertanto, in assenza dello stesso la delibera dovrebbe ritenersi inefficace.

Con l'occasione ha evidenziato come, per la prima volta in udienza, parte attrice abbia contestato il mancato richiamo in servizio del sig. Campanella.

Inoltre, ha ribadito come, invero, il sig. Campanella non fosse più in comando e tanto sarebbe testimoniato dal pagamento delle retribuzioni ad opera del Comune e dalla volontà di esercitare la potestà disciplinare nei confronti dello stesso per detto periodo. Per il resto, ha insistito come in atti.

L'avv. Immordino, con riguardo alla posizione della sig.ra Citrano, ha rimarcato come la stessa sia stata collocata a riposo dall'1.11.2018 e tanto assumerebbe valore per l'asserito protrarsi della responsabilità. In secondo luogo, è stato osservato che fino al mese di gennaio 2018 era il servizio VIII ad essere competente per la gestione del personale comandato e tanto sarebbe

sostanzialmente confermato dalla risposta della Segretaria subentrata dott.ssa

Lo Jacono in ordine alla incompetenza del sig. Mulè. Richiamata, poi, la

decorrenza della delibera dell'agosto 2018, è stato osservato come il danno

contestato non possa includere periodi pregressi rispetto a tale data.

Per il resto le parti hanno insistito come da relativo verbale di udienza e,

pertanto, il giudizio è stato posto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio è finalizzato all'accertamento della fondatezza della pretesa azionata dal Pubblico Ministero concernente un'ipotesi di danno erariale derivante dalla inutile erogazione della retribuzione ad un proprio dipendente.

In particolare, viene contestato agli odierni convenuti di aver contribuito, a vario titolo, alla adozione di una delibera illegittima in forza della quale un dipendente del Comune di San Cataldo asseritamente in comando ha continuato a percepire la retribuzione nonostante non abbia prestato alcuna attività in favore né dell'Amministrazione di appartenenza né dell'Ente utilizzatore dal mese di gennaio 2018 all'11 agosto 2021.

Seguendo l'ordine logico-giuridico nella trattazione – evocato dall'art. 101, comma 2, c.g.c. – il Collegio è chiamato a scrutinare le questioni pregiudiziali e gradatamente, prima del merito vero e proprio, quelle preliminari di merito, fermo restando che l'ordine di trattazione è rimesso al prudente apprezzamento del Giudice, secondo motivate ragioni di logica giuridica e di coerenza e ragionevolezza.

2. Per pregiudizialità logico-giuridica va, in primo luogo, scrutinato

l'eccezione difetto di giurisdizione, sollevato dalla difesa dei sig.ri Modaffari, Naro e Sberna. Al riguardo, il Collegio ritiene che debba affermarsi la giurisdizione contabile per i seguenti motivi.

In tema di giurisdizione contabile, secondo orientamento costante della Suprema Corte *“la giurisdizione si determina sulla base della domanda e ... rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti sono manifestazione”* (Cfr., *ex multis*, Cass., SS.UU., n. 1139/2007).

Nell'odierno giudizio, quindi, tenuto conto della contestazione inerente all'adozione della delibera 205, viene in rilievo come questione centrale la condotta di tutti gli evocati in giudizio quali amministratori votanti e funzionari che a vario titolo hanno preso parte al procedimento di adozione della stessa delibera e non quella del dipendente asseritamente responsabile di condotta assenteistica.

A prescindere, quindi, dall'accertamento della sussistenza della giurisdizione contabile sulla condotta del sig. Campanella, assume valore dirimente osservare come l'oggetto del presente giudizio sia fondato sull'accertamento della legittimità delle condotte degli odierni convenuti quali Amministratori e Funzionari del Comune di San Cataldo e per i quali, pertanto, risulta incontestabile la presenza di un rapporto di servizio con detto Ente locale.

3. In via preliminare, devono esaminarsi le doglianze relative all'asserita

assenza di adeguata motivazione dell'atto di citazione nonché per la mancata considerazione delle difese sviluppate in fase preprocessuale. Al riguardo, benché non siano state esternate in memoria le conseguenze che dovrebbero derivare dall'accertamento di tale asserita violazione, si osserva che nell'atto di citazione non si rinviene nessuna delle cause di nullità di cui all'art. 86 commi 3 e 6 c.g.c. né all'art. 87 c.g.c.. L'atto di citazione in esame contiene, infatti, gli elementi essenziali di cui all'art. 86 comma 2 tant'è che i convenuti hanno potuto prendere posizione e replicare, analiticamente, su ogni singolo passaggio della costruzione accusatoria ed emerge, altresì, una piena corrispondenza tra i fatti di cui all'articolo 86 comma 2, lettera e), e gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell'invito a dedurre, tenuto conto degli ulteriori elementi di conoscenza acquisiti a seguito delle controdeduzioni. Si ritiene, pertanto, che l'atto di citazione sia valido ed ammissibile.

3.1. Sempre in via preliminare, devono esaminarsi le richieste di integrazione del contraddittorio - pervenute da diverse difese - nei confronti del sig. Campanella, del Responsabile del Servizio VIII ARO, dei componenti della Commissione Straordinaria insediatasi a seguito dello scioglimento degli organi del Comune di San Cataldo, del Segretario generale subentrato al sig. Varveri e del responsabile della "Gestione Tributaria e Finanziaria". Al riguardo, per esigenze di sinteticità, ai sensi dell'art. 17 dell'All. 2 al c.g.c., si ritiene utile richiamare la motivazione – qui condivisa - della decisione della Corte dei conti Sez. II d'Appello n. 30/2022. Con tale pronuncia è stato, infatti, evidenziato che: *“il litisconsorzio necessario ricorre solo quando, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune a una pluralità di soggetti, la*

decisione non può conseguire il proprio scopo se non è resa nei confronti di tutti questi soggetti (litisconsorzio secundum tenorem rationis). La funzione dell'istituto è, infatti, quella di tutelare chi ha proposto la domanda, il quale non potrebbe conseguire quanto richiesto se la sentenza non producesse effetti nei confronti di tutti i litisconsorti, in un'ottica di "effettività della tutela giurisdizionale" e non, invece, quella di tutelare il diritto di difesa dei litisconsorti pretermessi, già sufficientemente protetti dall'inefficacia, nei loro confronti, di una pronuncia emessa a seguito di un giudizio cui essi siano rimasti estranei (Cass. civ. 9 marzo 2004, n. 4714) [...] inoltre, L'art. 1, comma 1- quater, della legge 14 gennaio 1994, n.20 (come modificato dall'articolo 3 del d.l. 23 ottobre 1996, n.543, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1996, n.639) stabilisce che "se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso". L'eventualità che dal concorso di plurimi soggetti nella causazione dell'evento dannoso si generi un litisconsorzio necessario "sostanziale" è, pertanto, esclusa in radice, in quanto le singole posizioni sono di regola scindibili, e la pronuncia resa nei confronti di taluno non è affetta da alcuna invalidità, ben potendo il giudice valutare i singoli apporti causali, e decidere, in via separata e autonoma, le singole controversie.

Detta decisione, con riferimento alla nuova formulazione dell'art. 83 c.g.c. ha, altresì, chiarito che *Ferma restando l'esclusione del litisconsorzio necessario, è chiaro che il primo comma viene a regolare il diverso istituto dell'intervento coatto jussu judicis, di cui v'è traccia nell'art. 107 c.p.c., che ha finalità ben diverse dall'ordine di chiamata in causa del litisconsorte pretermesso di cui*

all'art. 102 c.p.c. cit. L'intervento coatto per ordine del giudice determina, infatti, un litisconsorzio facoltativo successivo, che presuppone, ancora una volta, non solo la pluralità di parti ma anche la pluralità di rapporti sostanziali: "il giudice, quando ritiene opportuno che il processo si svolga in confronto di un terzo al quale la causa è comune, ne ordina l'intervento". Si tratta di una facoltà discrezionale esercitabile soltanto quando il giudice civile ravvisi l'opportunità (dunque, non la necessità) della partecipazione al giudizio del terzo al quale ritiene la "causa comune", ossia sussista una connessione per titolo e/o per oggetto. In tal caso, una volta che l'ordine sia stato ottemperato, si determina un cumulo di giudizi con pluralità di parti, il cui legame deve essere mantenuto nel corso del processo ("litisconsorzio facoltativo a cumulo necessario") soltanto se tra i rapporti sostanziali e tra le corrispondenti controversie si instauri un vincolo di pregiudizialità-dipendenza, tale che essi debbano essere trattati e decisi contestualmente ("cause dipendenti") ai sensi dell'art. 331 c.p.c. e dell'art. 183, comma 1, c.g.c. Nel processo contabile di responsabilità, tale potere rimane precluso, nel pieno rispetto della legittimazione esclusiva del Procuratore regionale ad agire in giudizio e del dovere di disporre l'archiviazione, qualora ritenga non fondata la notizia danni nei confronti di taluni soggetti, pur coinvolti nella vicenda. A riprova di tale ricostruzione, i commi 4 e 5 del menzionato art. 83 subordinano all'emersione di "fatti nuovi rispetto a quelli posti a base dell'atto introduttivo del giudizio", il potere-dovere del giudice di ordinare (non la chiamata in causa del terzo bensì) la trasmissione degli atti al pubblico ministero per le valutazioni di competenza, sempreché non sia stato adottato un formale provvedimento di archiviazione o, in tale ultimo caso,

ricorrano le condizioni indicate nelle sopra riportate disposizioni.

Con riguardo, poi, alla connessa questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 c.g.c., rilevata dalla difesa del sig. Varveri, deve anzitutto osservarsi come la domanda attorea sia strettamente connessa alla adozione della citata delibera 205, rispetto alla quale nessuno dei soggetti, di cui si chiede l'integrazione del contraddittorio, ha preso parte. Risulta, conseguentemente, anche in astratto, non condivisibile la prospettazione difensiva che vorrebbe indurre a ritenere che gli stessi soggetti possano essere collegati agli odierni convenuti dalla presenza di un litisconsorzio necessario. Detta notazione, pertanto, esclude la rilevanza della questione di legittimità costituzionale proposta nel presente giudizio. A tanto si aggiunga che, su prospettazione sostanzialmente analoga a quella formulata da detta difesa, la Corte costituzionale con decisione n. 203 del 2022, nel dichiarare l'inammissibilità della questione, ha avuto modo di chiarire che - *Il filo conduttore delle censure mosse dalla Corte rimettente è quello di un denunciato deficit di tutela del terzo, il quale - come si è detto - in nessun caso può essere chiamato in giudizio per iniziativa officiosa del giudice, ma non di meno è interessato all'accertamento, che il giudice è chiamato a compiere, nel momento in cui il giudice stesso prefigura una sua responsabilità concorrente nella causazione del danno erariale, seppur al solo fine di dimensionare la responsabilità parziaria di ciascun convenuto in giudizio, destinatario dell'azione promossa dal PM. Questa denunciata carenza di tutela - secondo la Corte rimettente - ridonderebbe, al contempo, in violazione del principio di eguaglianza (perché, "quando il fatto dannoso è causato da più persone ed alcune di esse non sono state convenute nello stesso processo", queste ultime*

si troverebbero in una situazione processualmente deteriore non potendo interloquire in giudizio); vi sarebbe inoltre lesione del diritto di difesa (perché la persona, la cui condotta è valutata in quanto causativa di danno erariale, non avrebbe la possibilità di discolarsi e di far sentire la sua voce); sussisterebbe infine contrasto con il principio del giusto processo (per l'ingiustificata asimmetria che connoterebbe un siffatto giudizio). 17.-

Orbene, se la ipotizzata corresponsabilità del terzo deriva da "fatti nuovi" e tali sono quelli che eccedono i fatti "posti a base dell'atto introduttivo del giudizio", il terzo in realtà non rimane estraneo, perché ciò attiva il potere officioso del giudice di segnalazione al PM, di cui si è detto sopra. In tale evenienza, il coinvolgimento del terzo, perché risponda del danno erariale cagionato ad una pubblica amministrazione, richiede l'iniziativa del pubblico ministero, titolare del potere di azione, nel rispetto delle garanzie procedurali dell'istruttoria e segnatamente dell'invito a dedurre, di cui all'art. 67 cod. giust. contabile, che consente al terzo di discolarsi. Il giudice, nell'investire il PM con la segnalazione della posizione del terzo, non sospende il giudizio fin tanto che il pubblico ministero non adotti le valutazioni di sua competenza. Successivamente, ove sia esercitata l'azione anche nei confronti del terzo, sarà possibile la riunione dei giudizi ai sensi dell'art. 84 cod. giust. contabile. Se invece la ipotizzata corresponsabilità del terzo non derivi da "fatti nuovi", ma da un diverso apprezzamento da parte del giudice di fatti già valutati dal PM [come nel caso in esame] - sia che quest'ultimo abbia adottato un formale provvedimento di archiviazione, sia anche che egli abbia soltanto valutato l'infondatezza del contributo causale della condotta del terzo al fatto dannoso - la struttura del giudizio di

responsabilità, esaminata, giustifica - per quanto sopra argomentato - che il terzo non possa essere chiamato, per ordine del giudice, a intervenire in giudizio. Ciò essenzialmente perché significherebbe un'inammissibile estensione officiosa della domanda del pubblico ministero, in violazione del principio di attribuzione esclusiva a quest'ultimo dell'azione di responsabilità e senza la garanzia, per il terzo, di una previa formale istruttoria e soprattutto senza il previo invito, a quest'ultimo, a dedurre e a discolarsi”.

Sulla base di tali considerazioni, la questione di legittimità costituzionale proposta deve ritenersi manifestamente infondata oltre che irrilevante per il presente giudizio. Al contempo, tenuto conto delle medesime considerazioni, le citate richieste di integrazione del contraddittorio nonché di segnalazione al P.M. devono essere respinte.

3.2. Da ultimo, sul punto, il Collegio ritiene di non poter condividere, per le seguenti considerazioni, le prospettazioni formulate dalla difesa dei sig.ri Mulè e Citrano in ordine alla asserita violazione dei principi di effettività e concentrazione di cui all’art. 3 c.g.c..

Anzitutto, la possibilità contemplata dall’art. 83 comma 2 c.g.c. di tener conto dell’eventuale apporto al verificarsi del fatto dannoso di soggetti non convenuti, richiamata dalla stessa difesa, sembra piuttosto costituire applicazione concreta e diretta anche dei principi di effettività e concentrazione, a garanzia della ragionevole durata del processo contabile.

Oltre a quanto già evidenziato, infatti, la citata disposizione dell’art. 83 c.g.c. consente di quantificare “virtualmente” ed *inaudita altera parte* (*id est* il terzo non evocato) la quota di danno che si ritiene di ricondurre alla condotta di ciascun individuo coinvolto, senza attendere l’evocazione in giudizio dei

soggetti rimasti estranei o l'esito di successivi giudizi.

In tal modo, risulta quindi possibile contemperare l'esigenza di tutela degli interessi pubblici danneggiati in uno ai diritti soggettivi sia dei soggetti convenuti che di quelli, all'esito delle valutazioni compiute dal Pubblico Ministero, rimasti estranei al giudizio.

Del resto, la distinzione intercorrente tra i commi 2 e 3 dell'art. 83 c.g.c., connessa rispettivamente ad una divergenza tra il P.M. ed il Collegio sulla valutazione originaria o sopravvenuta dei fatti, consente - attraverso dette disposizioni - di contemperare l'obbligatorietà dell'azione contabile, la discrezionalità del P.M., sia nella individuazione dei presunti responsabili che nella qualificazione della domanda giudiziale, con la tutela del diritto di difesa sia dei convenuti che degli altri soggetti non evocati. Tale soluzione, individuata dal Legislatore per le motivazioni di cui alla citata pronuncia della Corte costituzionale, ad un primo esame, sembrerebbe possa produrre delle refluenze – prospettate dalla difesa dei sig.ri Citrano e Mulè - in ragione della necessaria ridiscussione *almeno nel quantum innanzi al giudice civile in proporzione all'indebito oggettivo che sarà recuperato dall'Amministrazione* che, invero, non risultano del tutto scontate. Fermo restando che la particolare qualificazione della domanda del Pubblico Ministero non può condurre ad un arricchimento senza causa dell'Amministrazione in ragione della restituzione di maggiori somme rispetto al danno prodotto, non può negarsi che detta domanda è circoscritta al danno arrecato dalla condotta (commissiva e omissiva) dei pubblici dipendenti odierni convenuti che, nell'ambito delle proprie funzioni e/o mansioni, hanno consentito la produzione del danno erariale contestato, in violazione delle regole poste a tutela dell'erario

comunale.

Ciò non esclude che il Giudice possa, nell'ambito della trattazione e valutazione di condotte di soggetti non evocati in giudizio, che hanno quantomeno "contribuito" al verificarsi del danno, rideterminarne il "quantum" da ascrivere a quelli citati dal P.M. In altre parole, come meglio si dirà appresso, questo Collegio non ritiene che la richiesta attorea di condanna degli odierni convenuti in ragione dell'adozione della delibera n.205 citata possa condurre ad un risarcimento del danno in misura superiore a quanto stabilito dalla stessa Procura regionale poiché, proprio in forza del dettato di cui al comma 2 dell'art. 83 c.g.c., è comunque in facoltà del Collegio discostarsi da quanto abbia in origine valutato il Pubblico Ministero rilevando un eventuale apporto virtuale al verificarsi del danno di soggetti non evocati. Ebbene, nel caso in esame, a prescindere dalle ragioni che hanno condotto il P.M. a non evocare in giudizio il sig. Campanella quale presunto indebitore percettore delle retribuzioni dal 1° agosto 2018 al giorno 11 agosto 2021 o degli altri soggetti di cui si è chiesta l'evocazione in giudizio *iussu iudicis*, è comunque in facoltà di questo Collegio valutare il loro eventuale "virtuale" apporto ai sensi dell'art. 83 comma 2 c.g.c. e, comunque, nei limiti del danno per come quantificato dalla stessa Procura regionale. Tanto premesso, il Collegio non ritiene che la mancata evocazione in giudizio del sig. Campanella, o degli altri soggetti rispetto ai quali è stata respinta la richiesta di integrazione del contraddittorio, possa determinare alcuna violazione dei principi di effettività e concentrazione di cui all'art. 3 c.g.c. tenuto conto della citata facoltà attribuita a questo Collegio ai sensi dell'art. 83 comma 2 c.g.c..

3.3. Ancora, in via preliminare deve esaminarsi l'eccezione di prescrizione dell'azione erariale. Al riguardo, si ritiene che detta eccezione, in quanto vagliata prima della corretta quantificazione del danno di cui si dirà meglio appresso, risulti soltanto parzialmente fondata. La Procura regionale contesta, infatti, un danno quantificato sulla base delle retribuzioni percepite dal sig. Campanella dal 1° gennaio 2018 al giorno 11 agosto 2021. Al riguardo, deve osservarsi che la delibera n. 205 è stata adottata il 3 agosto 2018 e l'invito a dedurre del 13 febbraio 2023 è stato notificato agli odierni convenuti tra il 16 febbraio 2023 ed il 15 marzo 2023. Pertanto, l'azione erariale deve ritenersi prescritta con riferimento alle quote di danno riconducibili alle retribuzioni percepite dal sig. Campanella nel quinquennio antecedente la notifica dell'invito a dedurre agli odierni convenuti.

4. Esaurite le questioni pregiudiziali e preliminari, al fine di procedere con l'esame del merito, tenuto conto delle numerose doglianze opposte dai convenuti, si ritiene opportuno effettuare delle premesse di carattere generale. In primo luogo, occorre rammentare, per quanto qui di interesse, gli elementi di distinzione che intercorrono tra l'istituto del "Comando" e quello del "Distacco".

Al riguardo, occorre evidenziare come la Cassazione civile, Sez. lav., con l'ordinanza 15 gennaio 2024 n. 1471 abbia recentemente avuto modo di sintetizzare i tratti principali di detti istituti, anche con riguardo a profili di particolare interesse per il presente giudizio, richiamando peraltro decisioni coeve o precedenti ai fatti in esame. In particolare, in tale pronuncia si legge che *"Il comando propriamente detto (talora denominato "di diritto pubblico": Cass., Sez. L, n. 17842 dell'8 settembre 2005) è stato disciplinato,*

innanzitutto, dall'art. 56 del T.U. n. 3 del 1957, per il quale: "L'impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici, esclusi quelli sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione cui l'impiegato appartiene.

Il comando è disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza [...].

La nozione di comando sopra esposta descrive il fenomeno per cui il pubblico impiegato, titolare di un posto di ruolo presso una Pubblica Amministrazione, viene temporaneamente a prestare servizio presso altra Amministrazione o presso altro ente pubblico e importa, da un lato, l'obbligo di prestare servizio presso un ufficio od un ente diverso da quello di appartenenza e, dall'altro, la dispensa dagli obblighi di servizio verso l'Amministrazione di origine.

La giurisprudenza ha chiarito che nel comando - che determina una dissociazione fra titolarità del rapporto d'ufficio, che resta immutata, ed esercizio dei poteri di gestione - si modifica il c.d. rapporto di servizio, atteso che il dipendente è inserito, sia sotto il profilo organizzativo - funzionale, sia sotto quello gerarchico e disciplinare, nell'amministrazione di destinazione, a favore della quale egli presta esclusivamente la sua opera (Cass., Sez. L, n. 13482 del 29 maggio 2018).

In linea generale non vi è alcuna alterazione del rapporto di lavoro, ma, comunque, si verifica una rilevante modificazione in senso oggettivo dello stesso, perché il dipendente è destinato a prestare servizio, in via ordinaria e abituale, presso un'organizzazione diversa da quella di appartenenza.

Esso è caratterizzato, nell'ipotesi tipica, dalla natura provvedimentale

dell'atto che lo ha disposto, di competenza del soggetto nella cui organizzazione il dipendente viene inserito, e non del soggetto datore di lavoro, dall'interesse del quale prescinde.

Per l'esattezza, nel pubblico impiego privatizzato le esigenze che rilevano, con riguardo al comando, sono quelle dell'Amministrazione di destinazione (Cass., Sez. L, n. 12100 del 16 maggio 2017) che, pertanto, assume i poteri di gestione del rapporto di lavoro in forza dell'imperatività del provvedimento: ne deriva che non possono gravare sul datore di lavoro distaccante gli oneri economici direttamente connessi all'attività prestata presso l'amministrazione di destinazione, titolare dell'interesse primario al comando, salva una diversa e specifica previsione di legge che diversamente disponga (Cass., Sez. L, n. 17842 dell'8 settembre 2005).

Il collocamento nella posizione di comando va considerato un istituto di carattere straordinario.

La possibilità di disporre il comando di un impiegato presso altra Amministrazione statale o presso enti pubblici è prevista in via eccezionale e di fronte ad esigenze che ne giustifichino l'adozione.

In conclusione, caratteristiche del comando sono che:

coinvolge Pubbliche amministrazioni differenti;

è posto in essere nell'interesse della Pubblica amministrazione presso la quale il lavoratore è comandato;

è disposto con provvedimento amministrativo della P.A. beneficiaria. [...].

Ulteriormente distinta da quella del comando è, poi, la fattispecie della utilizzazione temporanea del dipendente pubblico presso un ufficio diverso da quello che costituisce la sua sede di servizio, a volte denominato distacco (o,

più precisamente, distacco di diritto pubblico) nella giurisprudenza amministrativa. Trattasi di istituto in realtà ignoto alla legislazione del pubblico impiego, al quale è estraneo in linea di principio. Tuttavia, nella prassi, il termine distacco aveva ed ha ancora una certa diffusione in ambito pubblicistico, benché sia utilizzato, di solito, impropriamente. Il c.d. distacco di diritto pubblico si distingue dal comando perché, in teoria, l'impiegato non viene assegnato ad una pubblica amministrazione distinta da quella di appartenenza, ma - temporaneamente - ad un ufficio, diverso da quello nel quale è formalmente incardinato, ma comunque dell'amministrazione datrice di lavoro. Non si tratta pertanto, neppure di un trasferimento che consiste, invece, nel mutamento definitivo del luogo di lavoro, ma, eventualmente, di un'applicazione provvisoria. Nel caso del c.d. distacco di diritto pubblico, quindi, a rilevare sono le esigenze dell'amministrazione di appartenenza. [...] da quanto esposto emerge con chiarezza che, nel settore pubblico, sia nel comando sia nelle ipotesi impropriamente chiamate di distacco, a rilevare sono le esigenze dell'amministrazione, per l'esattezza di quella di destinazione nel comando e di quella di appartenenza nel c.d. distacco di diritto pubblico che, non a caso, riguarda essenzialmente gli spostamenti, temporanei, all'interno della medesima P.A.

Tale premessa si è resa necessaria al fine di qualificare correttamente la fattispecie in esame e vagliare, di conseguenza, le difese svolte dagli odierni convenuti. Risulta, infatti, che la citata delibera n. 205, adottata successivamente al mutamento dell'Ambito Territoriale Ottimale ed alla contestuale esclusione dallo stesso del Comune di San Cataldo era diretta, per quanto qui di interesse, a confermare il “comando” del sig. Campanella nel

solo interesse dell'Ente presso il quale il lavoratore è stato comandato.

Quest'ultimo, infatti, come accaduto per gli altri lavoratori rientrati dal comando e chiarito nella nota inoltrata dalla Stazione Carabinieri di Montedoro, non avrebbe più potuto prestare la propria attività alle dipendenze della citata SRR nel territorio del Comune di San Cataldo, in quanto ormai organizzato in un autonomo ambito di raccolta ottimale. Ne sia riprova il fatto che il Sindaco Modaffari ed il Segretario Varveri, con la nota del 5 febbraio 2018, di qualche mese precedente alla delibera 205, hanno prospettato alla S.R.R. Caltanissetta provincia Nord di confermare il comando del sig. Campanella, affinché lo stesso venisse utilizzato nel cantiere del Comune di Bompensiere presso il quale risiedeva.

Per quanto qui di interesse non vi è dunque dubbio che il Comune di San Cataldo, con la delibera n. 205, si sia correttamente riferita all'istituto del "comando", in quanto l'utilizzo di detto lavoratore sarebbe avvenuto nell'interesse del solo ente utilizzatore e, conseguentemente, diversamente da quanto sostenuto da parte convenuta, nessuna "confusione" tra comando e distacco si può rinvenire nelle contestazioni mosse dalla locale Procura regionale.

4.1. Dalla esatta qualificazione della fattispecie in esame nelle forme del "comando" discende, altresì, l'individuazione dell'Ente chiamato a corrispondere la retribuzione al sig. Campanella.

La citata pronuncia della Cassazione del 15 gennaio 2024 n. 1471, infatti, ha avuto modo di precisare anche che *l'art. 70, comma 12, del d.lgs. n. 165 del 2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) [..], proprio per evitare contestazioni in ordine*

all'individuazione degli enti tenuti a sostenere l'onere del trattamento economico in favore del personale comandato, fuori ruolo od in altra analoga posizione, prescrive che " in tutti i casi nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare l' utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale". Tale articolo, che, invero, concerne le ipotesi nelle quali le Pubbliche amministrazioni "sono tenute ad autorizzare l'utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale" e, quindi, verosimilmente, delle situazioni di comando di diritto pubblico, mette in luce come, nell'ottica del legislatore, la distinzione fra comando e figure similari (compresi quelli che impropriamente sono chiamati distacchi di diritto pubblico) è, almeno con riferimento ai profili economici, ormai irrilevante. Infatti, l'onere del trattamento economico fondamentale del lavoratore continua a gravare, qualora la P.A. sia tenuta ad autorizzare l'utilizzazione dei dipendenti, sul datore di lavoro, salvo rimborso ad opera dell'ente utilizzatore.

Da tanto discende che il costante pagamento delle spettanze del sig. Campanella ad opera del Comune di San Cataldo nulla dimostra in ordine alla asserita riconducibilità della fattispecie in esame ad ipotesi di assenteismo o alla inefficacia della delibera. Piuttosto, stante la presenza di una ipotesi di “comando” che, come detto, contempla un interesse del solo Ente utilizzatore, deve ritenersi ininfluyente che fosse l’Amministrazione di San Cataldo a

sostenere il pagamento in prima battuta e l'utilizzatore a sopportarne l'onere finale.

A tale ultimo riguardo, pertanto, l'inciso contenuto nella citata delibera n. 205 secondo il quale *“il [...] trattamento economico sarà integralmente rimborsato dal Comune di San Cataldo”* risulta essere connotato dalla presenza di un mero refuso. Come evidenziato, infatti, l'onere economico deve essere in ultima istanza sostenuto dall'Ente nel cui interesse è svolto il comando mediante rimborso “al” Comune di appartenenza da parte dell'ente utilizzatore. Pertanto, è ragionevole ritenere che detto inciso fosse teso a prevedere la mera anticipazione delle somme connesse al trattamento economico da parte del Comune di San Cataldo – come previsto dal citato art. 70 comma 12 d.lgs. 165/2001 – nonché ad un rimborso successivo allo stesso Comune, peraltro richiesto dal Segretario generale subentrante con la nota prot. 22566 del 17 agosto 2021 diretta alla SRR Servizi ed Impianti.

Da tanto consegue che anche le prospettazioni difensive fondate sulla rilevata prosecuzione del pagamento del trattamento economico del sig. Campanella da parte del Comune di San Cataldo non risultano condivisibili.

4.2. Parimenti non convincenti risultano le prospettazioni difensive tese ad affermare l'inefficacia della delibera n. 205 in ragione dell'asserita presenza di una condizione sospensiva da rinvenirsi nell'inciso, riferito alla S.R.R. Caltanissetta – Servizi ed Impianti SRL, che testualmente recita: *“che adotterà” le proprie conseguenti determinazioni in ordine al suddetto dipendente.*

Al riguardo, anzitutto, deve osservarsi l'assenza di incertezze nel tenore letterale della delibera in ordine alla futura adozione delle conseguenti

determinazioni da parte della SRR e che detta delibera risulta essere stata legittimamente approvata e pubblicata sull'albo pretorio.

Dal tenore letterale della delibera e tenuto conto di quanto evidenziato in precedenza, piuttosto, deve ritenersi che la delibera n. 205 sostanziasse, invero, la necessaria autorizzazione all'utilizzo del proprio dipendente in favore della SRR cui, come detto, sarebbe dovuta seguire l'adozione del *provvedimento amministrativo della P.A. beneficiaria*.

La delibera n. 205 doveva intendersi, pertanto, come immediatamente efficace oltre che immediatamente esecutiva. La stessa, peraltro, concretizzava un atto di indirizzo relativamente alla previsione del rientro di alcuni dipendenti dalla posizione di comando cui ha fatto seguito il relativo provvedimento di gestione. Nella parte in cui si disponeva la conferma del comando del sig. Campanella, detto provvedimento, invece, richiedendo l'adozione di ulteriori provvedimenti soltanto a carico dell'Ente utilizzatore e non dell'Amministrazione di appartenenza, doveva intendersi come un provvedimento gestorio per la stessa Amministrazione. Del resto, la citata delibera recava anche i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile e, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267 del 2000: *“Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.*

Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso

dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione”.

4.3. Nell’indagare la natura della delibera n. 205 – diversamente da quanto ritenuto da alcune difese – deve osservarsi che la stessa non può neanche essere valutata quale atto meramente confermativo dei precedenti, proprio perché l'Amministrazione di appartenenza non si è limitata a dichiarare l'esistenza di un suo precedente provvedimento confermandolo, ma ha provveduto ad effettuare una nuova istruttoria. Tanto emerge dalla considerazione che il “comando” non è stato confermato anche per gli altri dipendenti ma solo per il sig. Campanella. Ma anche ove si volesse scindere la posizione dei diversi lavoratori, la conferma del “comando” del sig. Campanella affonderebbe comunque la propria ragion d’essere su nuove valutazioni e motivazioni. L’originario comando del sig. Campanella disposto in ragione dello svolgimento del servizio in favore del Comune di San Cataldo si sarebbe fondato successivamente – ove la SRR avesse dato seguito - sulla residenza nel Comune di Bompensiere del sig. Campanella e sull’inclusione di quest’ultimo Ente tra i Comuni serviti dalla nuova SRR. Non può, infatti, ipotizzarsi come già accennato, dato il mutamento dell’ambito di raccolta ottimale, che il Comando si svolgesse presso il cantiere del Comune di San Cataldo.

4.4. Tanto premesso, il Collegio ritiene che la domanda attorea possa

trovare solo parziale accoglimento e soltanto nei confronti dei sig.ri Varveri, Modaffari e Mulè, per le considerazioni di cui appresso.

In particolare, in accordo con la prospettazione attorea si osserva che, in tale contesto, il danno è sostanzialmente scaturito dall'aver adottato la delibera n. 205 pur nella consapevolezza dell'assenza di un accordo con l'Ente beneficiario - che in più occasioni manifestò invece la propria indisponibilità alla conferma dei comandi di tutti i dipendenti - oltretutto in violazione dei limiti di durata di cui all'art. 30, comma 2 sexies, del d.lgs. 165/2001.

Con l'occasione, a prescindere da ogni approfondimento sulla disciplina del settore dei rifiuti in Sicilia e sui numerosi interventi normativi intervenuti in quel periodo anche in materia di personale, occorre precisare, infatti, che il danno così come contestato dalla Procura regionale non è scaturito dalla sola violazione dei termini massimi di durata del "comando" quanto, piuttosto, dal mancato impiego del sig. Campanella, nonostante lo stesso venisse regolarmente retribuito.

Così individuata la condotta produttiva di danno, con riguardo ai sig.ri Varveri e Modaffari, si osserva che gli stessi erano gli unici al corrente – dato il mancato riscontro alla proposta da loro formulata - della indisponibilità dell'Ente utilizzatore all'impiego del sig. Campanella presso il cantiere di Bompensiere e, a dispetto di tale informazione, hanno comunque preso parte all'adozione della delibera n. 205 tentando sostanzialmente di imporre il comando del sig. Campanella alla SRR Servizi ed Impianti.

Tenuto conto di quanto appena evidenziato in ordine alla consapevolezza da parte del sig. Modaffari deve essere, altresì, respinta la richiesta di applicazione della c.d. esimente politica di cui alla seconda parte dell'art. 1

comma 1^{ter} Legge 14 gennaio 1994, n. 20 in forza della quale: *Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione.*

Al riguardo, è stato, infatti, chiarito: “*Va premesso che (cfr. per tutte Sezione I^a di Appello, sent. n. 407/ 2017) “l'esimente politica, nel porsi quale corollario del principio di separazione tra compiti di direzione politica, spettanti agli organi politici di governo, e compiti di gestione amministrativa, attribuiti con autonomia decisionale e di spesa all'apparato dirigenziale ed amministrativo dell'Ente, è finalizzata ad escludere la responsabilità degli organi politici, che, in 'buona fede', abbiano autorizzato o consentito l'esercizio di atti di competenza propria degli uffici, che abbiano determinato un danno erariale (Corte dei Conti- Sez. III d'Appello, sent. n. 129 del 21.3.2017) ” (Corte dei conti, Sez. giurisdiz. Campania sent. n. 349 del 2019).*

Inoltre, sul punto, [cfr. anche Terza Sezione Centrale d'Appello sent. n. 111 dell'11 aprile 2018] secondo cui “*la giurisprudenza pacifica afferma che la c.d. 'scriminante politica' non è applicabile nelle materie riservate agli organi di governo, nelle quali gli uffici amministrativi e tecnici della struttura abbiano espletato funzioni istruttorie o consultive e comunque di mero supporto strumentale; oppure, è esclusa quando l'evidenza dell'erroneità dell'atto sia stata tale da escludere qualsiasi buona fede (Sez. II centr., n. 29/A del 3.2.1999; n. 303/A del 3.11.2003 ; Sez. Lazio, n. 2087 del 12.10.2005; Sez. Lombardia, n. 323 del 6.03. 2003; Prima Sezione Centrale d'Appello sent. n. 407 del 21 settembre 2017; Terza Sezione Centrale d'Appello sent. n. 129 del*

21.3.2017) ”.

In tal senso, pertanto, la “buona fede” deve ritenersi esclusa dalla chiara consapevolezza della volontà dell’ente SSR Servizi e Impianti di non poter più utilizzare il personale in “comando”.

Con riguardo poi al sig. Varveri deve rilevarsi che lo stesso, nonostante non fosse formalmente competente in materia di gestione del personale, si è ugualmente ingerito nel procedimento per la conferma del “comando” del sig. Campanella – come testimoniato dalla citata nota del 5 febbraio 2018 – rimanendo al contempo inerte per il successivo periodo di servizio presso il Comune di San Cataldo, protrattosi sino al mese di dicembre 2019, ossia per oltre un anno e quattro mesi dalla data di adozione della delibera in argomento.

Con tale condotta i sig.ri Modaffari e Varveri hanno, infatti, creato un convincimento negli altri componenti della Giunta Comunale e degli uffici dell’Amministrazione di appartenenza sulla sussistenza dei presupposti per la conferma del comando del sig. Campanella e sul perfezionamento dello stesso.

Ne costituisce riprova il fatto che il “richiamo in servizio” ad opera del Segretario generale subentrante nella qualità di responsabile del Settore 6 – Ambiente e Territorio - era motivata dal decorso del termine triennale massimo previsto per il comando di cui all’art. 30 comma 2 *sexies* del d.lgs. 165/2001 e non già dalla circostanza che il detto “comando” non si fosse mai perfezionato.

Peraltro, sul punto, si ritiene che le prospettazioni difensive fondate sull’assenza di una delibera di revoca della n. 205 e sulla natura gestionale di detto richiamo in servizio “provino troppo”. Seppur, di norma, agli atti di indirizzo - come le delibere - debbano far seguito atti gestori che portino ad

esecuzione primi, da tanto non può approdarsi alla conclusione che un atto di gestione debba in ogni caso presupporre direttamente un atto di indirizzo, pena la sua illegittimità, specie se l'atto gestorio risulta dovuto in forza della previsione di una norma di legge. Del resto, con riferimento al caso in esame, come già accennato, il provvedimento di richiamo in servizio era fondato – nell'erronea convinzione del perfezionamento della precedente condizione di comando –sull'avvenuto decorso del termine triennale né può ritenersi che l'adozione di detto provvedimento richiedesse la presenza di presupposti speculari all'avvio del "comando".

4.5. In forza delle medesime considerazioni, il Collegio non ritiene che gli assessori comunali che hanno preso parte alla delibera n.205 – data l'asimmetria informativa sulla indisponibilità dell'Ente utilizzatore – abbiano mantenuto una condotta gravemente colposa. Il vizio di legittimità di detta delibera – sostanziantesi secondo la prospettazione attorea nella violazione degli artt. 30, comma 2 sexies, del D.lgs. n. 165/2001 e 1, comma 413, della L. n. 228/2012 nonché nell'inosservanza dei principi di economicità ed imparzialità dell'azione amministrativa - non avrebbe, infatti, determinato la produzione del danno in argomento ove, per ipotesi, la SRR Servizi ed Impianti avesse dato seguito alla delibera n.205 prestando, ad esempio, il proprio assenso e procedendo con l'assegnazione del sig. Campanella al cantiere di Bompensiere. Tuttavia, fermo restando che tanto non risulta avvenuto, le posizioni degli Amministratori e del Segretario convenuti divergono proprio in ragione della originaria consapevolezza sull'indisponibilità di detta SRR a dare seguito a tale proposta: infatti, solo i sig.ri Modaffari e Varveri possedevano tale consapevolezza già prima

dell'adozione della delibera n. 205 e, pertanto, hanno mantenuto un contegno che questo Collegio ritiene gravemente colposo.

Con riferimento ai sig.ri Riggi, La Rosa, Naro e Sberna non risulta, invece, che la loro condotta fosse connotata dalla medesima consapevolezza e, pertanto, la domanda attorea *in parte qua* non può trovare accoglimento.

4.6. Passando all'esame della posizione dei sig.ri Citrano e Mulè deve osservarsi che gli stessi, rispettivamente quale Direttore del Settore e Responsabile del Servizio competente sulle risorse umane, benché non fossero al corrente della indisponibilità dell'Ente utilizzatore all'impiego del sig. Campanella, ben avrebbero dovuto e potuto seguire l'iter amministrativo successivo all'adozione della delibera n. 205, rilevando la mancata adozione dei conseguenti provvedimenti da parte di detto Ente e provvedendo all'utilizzazione presso il Comune del sig. Campanella, attivando, al contempo, il procedimento per la revoca della citata delibera n. 205.

4.6.1. Tuttavia, la posizione della sig.ra Citrano deve essere tenuta distinta da quella del sig. Mulè in quanto la prima risulta essere stata collocata a riposo il 1° novembre 2018, ossia poco meno di tre mesi dopo l'adozione della citata delibera n. 205. Il Collegio ritiene, infatti, che ancorché la stessa fosse tenuta a vigilare, nella veste di Direttore del Settore Affari generali e gestione risorse umane, sull'operato del sig. Mulè quale funzionario responsabile, al contempo, detto breve lasso di tempo non consenta di qualificare la "culpa in vigilando" della sig. Citrano come gravemente colposa.

Tanto premesso, secondo il Collegio la prospettazione accusatoria della Procura regionale non può trovare accoglimento per l'assorbente ragione della carenza dell'elemento soggettivo della colpa grave. Il Collegio, in altre parole,

con riguardo alla sig.ra Citrano, in considerazione di tutto quanto innanzi illustrato, reputa doversi escludere quella inescusabile negligenza o scriteriata imperizia e trascuratezza nella cura dell'interesse pubblico, idonee ad integrare l'elemento soggettivo della colpa grave richiesto e che, pertanto, anche detta convenuta debba essere mandata assolta da ogni addebito.

4.6.2. Diversamente, invece, il disinteresse del sig. Mulè si è protratto ben oltre detto lasso di tempo, considerato che, a seguito dell'intervenuto scioglimento degli organi dell'Amministrazione e del subentro del nuovo Segretario generale, il sig. Mulè, quale responsabile del Servizio "Risorse Umane ed Organizzazione", a far data dal 1° febbraio 2018, era divenuto l'unico soggetto formalmente onerato di verificare l'effettivo perfezionamento del Comando del sig. Campanella o di rilevare la mancata adozione dei conseguenti provvedimenti da parte di detto Ente in modo da adottare i conseguenti adempimenti.

5. Così inquadrata le responsabilità, passando alla quantificazione del danno, deve anzitutto osservarsi che parte attrice ha evocato gli odierni convenuti in ragione del loro apporto all'adozione della delibera n. 205 del 3 agosto 2018. Tuttavia, come rilevato da alcune difese, il danno oggetto di contestazione include le retribuzioni percepite dal sig. Campanella nel corso dell'intera annualità 2018.

Ebbene, tenuto conto delle contestazioni attoree e della irretroattività della delibera n. 205, il Collegio ritiene che il danno oggetto di contestazione, per come residua in ragione dell'intervenuta prescrizione già dichiarata in via preliminare, debba essere ridotto anche delle quote di danno riconducibili alle altre mensilità percepite dal sig. Campanella nei mesi antecedenti ad agosto

2018. Pertanto, il danno contestato deve essere ridotto complessivamente – tenuto conto anche della quantificazione effettuata nella nota avente ad oggetto “Riscontro richiesta approfondimenti istruttori procedimento n. 199614 /20211RA” del 24.01.2022 - ad € 73.587,82.

Da tanto consegue che, fermo restando quanto già affermato in ordine alle responsabilità di ciascuno, anche la quantificazione della originaria contestazione deve essere rideterminata, per effetto del periodo coperto da prescrizione, in euro 14.717,56 ciascuno per i sig.ri Modaffari, Varveri, Mulè e Citrano e in euro 3.679,39 ciascuno per i sig.ri Riggi, La Rosa, Sberna e Naro.

5.1. Sempre in ordine alla quantificazione delle diverse quote di danno, il Collegio ritiene di aderire a quanto prospettato dagli odierni convenuti in ordine alla necessaria valutazione dell’apporto causale della condotta del sig. Campanella al verificarsi del danno.

Benché la condotta contestata dalla Procura regionale attenga all’adozione della delibera n. 205 e, dagli atti, non risulti che il sig. Campanella abbia preso parte a tale deliberazione, non può non tenersi conto dell’inerzia (colpevole o incolpevole che sia) mantenuta dallo stesso nella percezione silenziosa della retribuzione in assenza di controprestazione. Sul punto, infatti, nel ribadire quanto già osservato sulla facoltà di cui al comma 2 dell’art. 83 c.g.c. di rilevare un apporto virtuale al verificarsi del danno di altri soggetti non evocati in giudizio, si ritiene che tale condotta, quantomeno virtualmente e in assenza di ulteriori elementi, debba essere quantificata nella misura del 50% del totale.

Il danno imputabile ai sig.ri Varveri, Modaffari e Mulè deve, pertanto, essere ridotto ad euro 7.358,78 ciascuno.

5.2. A tali valutazioni accedono, inoltre, le prospettazioni difensive che vorrebbero approdare ad una riduzione della quota di danno imputata in forza dell'asserito concorso dei componenti della commissione straordinaria succeduti a seguito dello scioglimento degli organi del Comune di San Cataldo ed al Segretario generale subentrante.

Al riguardo, come già evidenziato, a parere di questo Collegio, le condotte produttive del danno vanno rinvenute nell'adozione di una delibera di conferma della posizione di comando di un dipendente pur nella consapevolezza della indisponibilità dell'Ente "beneficiario" ad utilizzarlo presso altro cantiere nonché nella successiva mancata revoca della stessa non appena rilevata la mancata adozione dei conseguenti provvedimenti da parte del citato Ente.

Ebbene, al riguardo, risulta evidente che i componenti della Commissione Straordinaria nonché il Segretario generale subentrante non hanno partecipato all'adozione della citata delibera né può ritenersi sussistente un loro apporto, ancorché virtuale, al prodursi del danno in quanto gli stessi sono stati indotti a ritenere che la posizione di "comando" si fosse perfezionata, tant'è che alla scadenza del triennio, il nuovo Segretario generale ha prontamente chiesto notizie sul rimborso e disposto l'immediato rientro del sig. Campanella.

5.3. In merito alla quantificazione del danno, poi, non può operarsi la *compensatio lucri cum damno* richiesta dalla difesa del sig. Modaffari sul presupposto dai vantaggi ottenuti dalla comunità da loro amministrata in termini di riduzione dei costi di gestione del servizio di igiene ambientale. Il Collegio osserva che il principio della *compensatio lucri cum damno* opera, in generale, nel solo caso in cui il vantaggio ed il danno siano entrambi

conseguenza immediata e diretta del fatto-reato, quali suoi effetti contrapposti (c.d. unicità causale). Nell'ordinamento contabile, ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si può tenere conto *“dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità”*, solo qualora l'asserito vantaggio sia conseguenza immediata e diretta dello stesso fatto illecito. Al riguardo, è agevole dedurre che detto miglioramento non deriva, causalmente, dalla condotta qui contestata, bensì da altre e differenti attività, di talché non sono compensabili col danno subito.

5.4. Tenuto conto, infine, del fatto che il sig. Mulè, a differenza dei sig.ri Modaffari e Varveri, non era al corrente dell'indisponibilità dell'Ente utilizzatore al Comando, aspetto che potrebbe averlo indotto a confidare – seppur colpevolmente quale responsabile delle gestione risorse umane - nella possibile definizione del relativo *iter*, nonché della relativamente recente assunzione del citato incarico di responsabile, avvenuta solo sei mesi prima dell'adozione della delibera 205, il Collegio ritiene, altresì, equo ridurre l'addebito di una ulteriore quota del 50% così quantificato in euro 3.679,39. Restano assorbite le ulteriori questioni.

6. Le spese di giustizia seguono la soccombenza e sono liquidate, considerato gli importi contestati in via parziaria a ciascun convenuto, come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente le richieste della

Procura regionale e, per l'effetto:

a. condanna i sig.ri Varveri Andrea e Modaffari Giampiero ciascuno al pagamento in favore del Comune di San Cataldo della somma di euro 7.358,78 ed agli interessi legali, dalla data di deposito della presente sentenza e fino al soddisfo in favore;

b. condanna il sig. Mulè Calogero al pagamento in favore del Comune di San Cataldo della somma di euro 3.679,39 ed agli interessi legali, dalla data di deposito della presente sentenza e fino al soddisfo in favore;

c. assolve i sig.ri Citrano Grazia, Riggi Cataldo, La Rosa Angelo, Naro Maria Concetta Vincenza e Sberna Salvatore Mario Concetto da ogni addebito;

c.1 liquida le spese legali, ai fini del rimborso da parte del Comune di San Cataldo, in favore della sig.ra Citrano in euro 1.500,00 oltre spese forfettarie, IVA e c.p.a. come per legge;

c.2 liquida le spese legali, ai fini del rimborso da parte del Comune di San Cataldo, in favore del sig. Riggi in euro 1.000,00 oltre spese forfettarie, IVA e c.p.a. come per legge;

c.3 liquida le spese legali, ai fini del rimborso da parte del Comune di San Cataldo, in favore del sig. La Rosa in euro 1.000,00 oltre spese forfettarie, IVA e c.p.a. come per legge;

c.4 liquida le spese legali, ai fini del rimborso da parte del Comune di San Cataldo, in favore dei sig.ri Naro e Sberna in complessivi euro 1.500,00 oltre spese forfettarie, IVA e c.p.a. come per legge;

d. condanna i sig.ri Varveri Andrea, Modaffari Giampiero e Mulè Calogero al pagamento delle spese di giudizio liquidati in euro 347,63

